



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Magistrati presenti :

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
avv. Giuliano Sala (relatore)	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Bragò	Referendario
dr.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valerio	Referendario

nell'adunanza del 16 giugno 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Premesso

Con nota in data 8 maggio 2008, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 13 maggio 2008 (prot. 3230), il Sindaco del Comune di Cassolnovo (Pavia) ha sottoposto alla Sezione un quesito in ordine alla possibilità o meno di bandire concorsi pubblici, o, in alternativa, di procedere ad assunzioni mediante mobilità volontaria tra Enti, facendo presente che l'Ente istante si è trovato nell'impossibilità di rispettare il Patto di stabilità interno, nell'ultimo triennio e nell'anno in corso.

Ritenuto

L'Amministrazione comunale ha inoltrato la richiesta di parere in trattazione ritenendo che sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove si prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La richiesta si palesa ammissibile, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale, come ha fatto il Comune di Cassolnovo.

La richiesta, inoltre, risulta sottoscritta direttamente dal Sindaco ; non presenta profili di commistione tra le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte ; ha contenuto di carattere generale ; non riguarda giudizi civili, amministrativi o penali in corso.

Esaminato

1) La materia oggetto del quesito posto dal Comune di Cassolnovo va inquadrata nel contesto delle ultime due leggi finanziarie, relative agli anni 2007 e 2008 .

L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recita testualmente che "le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono *disapplicate* per gli Enti di cui al presente comma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Gli Enti esonerati dall'applicazione delle menzionate disposizioni sono quelli sottoposti al patto di stabilità interno.

Per tali Enti, perciò, a sèguito della riportata disposizione della legge 296/2006, gli effetti conseguenti sia al comma 198 (obbligo delle diminuzioni della spesa del personale in misura dell'1 % rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004), che al comma 204 (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto della riduzione dell'1 %), non operano per il 2007.

2) L'art. 6, comma 8 sexies, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, a sua volta, ha successivamente abrogato la sanzione introdotta dal comma 561 della legge finanziaria 2007 (in caso di violazione del divieto di nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto da parte degli Enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno).

Non solo. Il menzionato comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 aveva innovato – rispetto alle leggi finanziarie degli anni precedenti – ponendo altresì

un principio generale, consistente nell'allentamento dei vincoli alla spesa ed alle assunzioni, in particolare per gli Enti locali soggetti al patto di stabilità, e che lo avevano rispettato, valorizzando, cioè, l'autonomie decisionale degli Enti locali, rispetto alle passate disposizioni vincolistiche, e ciò mediante la disapplicazione dei tetti alle assunzioni e al contenimento della spesa per il personale a far tempo dal 1 gennaio 2007.

3) Si spiega così l'esito positivo alla richiesta inoltrata dal medesimo Comune alla Corte dei Conti in data 11 giugno 2007, che la Sezione, alla luce della normativa di riferimento dianzi richiamata, aveva manifestato parere favorevole.

4) Il Comune ha ora presentato analoga richiesta. Esso infatti, dopo il parere reso favorevolmente alla luce della normativa di riferimenti dianzi menzionata che allora lo consentiva, aveva bandito, nell'ottobre 2007, tre concorsi, per altrettanti posti resisi vacanti in seguito a mobilità, dimissioni e collocamento a riposo.

Alla nuova richiesta testè presentata, la Sezione, nella circostanza, non può confermare analogo parere, ma al contrario non può che esprimersi per la negativa.

Nel frattempo, infatti, è stata approvata la nuova legge finanziaria relativa al 2008.

Essa ha, in sintesi, caducato gli effetti delle disposizioni sopra indicate.

L'art. 3, comma 120 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aggiunge all'art. 1 – co. 557 il seguente periodo: "eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, co. 8, della legge 28.12.2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) Che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

- b) Che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) Che il rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto".

La legge finanziaria 2008 ha modificato perciò la normativa della legge finanziaria 2007, enunciando senza ombra di dubbio la vincolatività dell'obiettivo della riduzione della spesa del personale, ed ammettendo le deroghe limitate e circoscritte, in presenza delle condizioni tassative sopra indicate.

Tra queste, figura la condizione dell'osservanza , da parte dell'Ente, del patto di stabilità nell'ultimo triennio.

Condizione che, nel caso del Comune richiedente, non sussiste, in quanto il medesimo, per sua stessa ammissione, nonché in forza degli accertamenti effettuati, risulta che non sia stato in grado di rispettare il patto.

Va da sé – conseguentemente – che l'esito al quesito posto dall'Ente non possa che essere negativo, attesa il tenore letterale inequivoco delle normative riportate. Così come, nello stesso contesto normativo, analogo esito non può che sortire il secondo interrogativo posto dall'Ente.

PQM

La Corte dei Conti – Sezione regionale per la Lombardia condivide le argomentazioni sopra articolare, che costituiscono conclusivamente il parere della Sezione in ordine al quesito in premessa indicato sottoposto dal Comune di Cassolnovo.

IL presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

IL CONSIGLIERE RELATORE
(Avv. Giuliano Sala)

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dr.ssa Daniela Parisini)

22.07.2008